MILAN. UNIVERSITA' DE' MERCANTI D'AGUGGIE.

STATUTI

Protectores Uniuersitatis Accum, et Chincalearum.

1741. Merci di Aguggie Corone et a ltro di Germania

STATUTI

DELL' UNIVERSITA' DE' MERCANTI

D'Aguggie, Coronami, Chincaglie d'ogni ſorte, ed altre Merci di Venezia, Germania ec.

Coltellari, ed altri Ferramenti da taglio ec. della Città di Milano, Sobborghi, e Corpi Santi.

Sotto il Patrocinio della B. V. Immacolata, e del glorioſo San Carlo Borromeo.

IN MILANO, per Carlo Giuſeppe Quinto. *Con lic. de' Sup.*

MDCCXLI. die XX. Aprilis.

PRopositis in Excellentissimo Mediolani Senatu per Magnificum J. C. D. Marchionem Regentem Don Georgium Olivatium Reg. Duc. Senatorem Precibus, & Capitulis Statutorum Universitatis Mercatorum Acuum, & Chincalearum hujus Mediolanensis Civitatis cujuscumque generis, & Regionis, quæ una cum Responso Egr. Vicarii Provisionum litteris dicti Excellentissimi Ordinis diei 13. nuperi Augusti excitati, sunt tenoris sequentis, videlicèt:

P. R. Universitas Mercatorum Acuum, cui pluribus ab hinc lustris aggregatæ remanent aliæ duo Universitates, nempè illa Mercatorum vulgò *de' Coronari, e Chincaglierie d'ogni sorte, ed altre Merci di Venezia ec.*, & altera *de' Mercanti Coltellari, ed altri Ferramenti da taglio ec.* ad tollendos abusus, & fraudes, ac alia inconvenientia, quæ in dies sequuntur, quamplura condere Statutorum, & Ordinum Capitula sibi proposuit, quæ in parte per M. V. Senatum jam fuerunt hinc retrò

approbata, & in parte pro bono publico, prudentique dictarum Universitatum Regimine superaddere existimavit in modum sequentem videlicèt.

STATUTI, ED ORDINI

Dell' Università de' Mercanti Aguggiari, Coronari, Chincaglierie d'ogni sorte, ed altre Merci di Venezia ec., Coltellari, ed altri Ferramenti da taglio ec.

CAPITOLO I.

Dell' Elezione dell' Abate.

VErso il fine di Dicembre di ciascun anno l'Abate sedente farà convocare, e congregare nella Camera, che sarà destinata per trattare li negozj, ed interessi attinenti a detta Università, tutti li Matricolati in quella, e dopo seguita detta Convocazione o di tutti, o per il meno di due parti delle tre de' medesimi Matricolati, l'istesso Abate sedente nominerà tre de' sud-

ſuddetti Matricolati preſenti, quali da lui ſi ſtimeranno abili a ſottentrare nel ſuo Ufizio per attendere al buon governo degl' intereſſi d'eſſa Univerſità, e fatta detta Nomina ciaſcuno delli Nominati dovrà ballottarſi con balle, ovvero Voti ſegreti, come ſarà giudicato più eſpediente da' medeſimi Matricolati, e quello d'eſſi tre Nominati, che averà avuto più Balle, o Voti ſegreti favorevoli reſterà eletto per Abate per l'anno ſeguente, e detta ballottazione, o Voti ſegreti ſi farà nelle mani, o ſii all'orecchie del Notajo Cancelliere di detta Univerſità, che dovrà eſſere di tal'atto rogato, e non altrimente, ſotto pena di nullità di qualſivoglia elezione fatta in altra forma, e non potendo detti Abate, e Sindaci verſo detto fine di Dicembre intervenire per qualche loro legittimo impedimento, potrà ciaſcuno ſoſtituire in ſuo luogo un' altro Matricolato; Il ſimile s'intenda del Notajo Cancelliere, acciò non reſti impedita detta Elezione.

CAPITOLO II.

Dell' Elezione de' Sindaci, Teſoriere, e Cancelliere.

SUbito ſeguita l'Elezione dell' Abate nuovo, queſto nominerà quattro per Sindaci, e due per Teſoriere de' Matricolati preſenti, quali da lui

lui saranno stimati abili, e sufficienti a sostenere tal carica, ad effetto, che delli detti quattro Nominati per Sindaci, delli due per Tesoriere, l'Università possa sciegllerne due, che sostenghino detta carica di Sindaco, ed uno, che sostenghi quella di Tesoriere, e detta Elezione dovrà cadere in quelli, che rispettivamente riferendo avranno avuto più balle, o Voti segreti da prestarsi nelle mani del suddetto Notajo Cancelliere ne' modi come sopra, ed in seguito lo stesso Abate nuovo eleggerà a suo arbitrio altro de' suddetti Matricolati, quale abbi da sostenere la carica di Cancelliere di detta Università, ed il loro rispettivo Ufizio sarà come segue cioè:

CAPITOLO III.

Dell' ufizio, e giurisdizione dell' Abate.

L'Abate sederà, e renderà ragione ogni volta farà di bisogno nel luogo destinato per detta Abazia, ed avrà cura di quello occorrerà alla giornata per detta Università: Avrà ancora autorità d'imporre quella taglia, o sii coletta, e scossa, che conoscerà necessaria per servizio, e benefizio d'essa Università, e questo tanto per li bisogni giornalmente occorrenti, quanto per il paga-

mento

mento de' Carichi, ed Estimi spettanti a detta Università, con il consenso però delli Sindaci, o almeno d'altro di essi: Inoltre avrà autorità tanto fra' suddetti Matricolati, e descritti in detta Università quanto fra qualsivoglia altra persona in cosa attinente a detta Università, o dipendente da quella di amministrare pronta, e sommaria giustizia, avuto riguardo alla sola verità del fatto sino alla somma di lire cento Imperiali senza alcun consiglio di Savio, e con consiglio di Savio sino alla somma di lire trecento, assolvendo, e condannando rispettivamente come stimerà di giustizia, e sino alle dette rispettive somme, servato quanto sopra, potrà concedere ogni opportuna esecuzione reale, ed anco personale, procedendo però in quanto alla personale con participazione dell' Eccellentissimo Sig. Vicario di Provvisione secondo porterà il caso; e dalle Ordinazioni, e Concessioni, che saranno sopra ciò fatte da detto Abate dalle lire cento inclusivamente in giù, non possa alcuno appellare, o dire di nullità, ma prontamente si dovranno quelle eseguire, e dalle lire cento in su in causa di appellazione, o dizione di nullità come sopra sii di quella Giudice privativo detto Eccellentiss. Sig. Vicario di Provvisione. In caso poi di detto consiglio di Savio, quello dovrà detto Abate prenderlo da se da uno

A tenore di quanto viene prescritto dal Senato Eccellentissimo nella Sentenza posta in fine di questi Capitoli, viene ristretta la facoltà all' Abate di procedere alle esecuzioni reali sino alla somma di lire cento inclusivamente, ed in ordine alle esecuzioni personali non potrà l'Abate procedere, se non implorato l'ufizio, o sii l'autorità dell' Eccellentiss. Sig. Vicario di Provvisione, e la Giurisdizione s'intende nelle Cause de' carichi, e spese dell' Università solamente.

de'

de' Signori Dottori del Collegio di Milano, confidente però delle Parti, e con esso consiglio inscritto successivamente dichiarare, ed ordinare in conformità di quello, ed in cosa di detta Università, annessa, connessa, o dipendente da quella, non potrà altro Giudice interporsi, e conoscere, fuori che il detto Abate sino alle somme rispettive come sopra, e nella forma di sopra espressa, e contraffacendosi, il tutto sii nullo, e di niun valore.

CAPITOLO IV.

Dell' Ufizio de' Sindaci.

LI Sindaci avranno cura d'assistere al detto Abate nel tempo della Residenza, e gli daranno agiutto, e consiglio, accudiranno a tutte le Liti, e Cause di detta Università, di qualsivoglia sorte elle siano amplissimamente, assisteranno ancora a qualsivoglia Perquisizione, Invenzione, o altro Atto occorresse farsi a benefizio di detta Università, invigilaranno, che non si commettino frodi da' Matricolati, e descritti; che non restino le ragioni di essa Università usurpate, e pregiudicate; e che gli Statuti, ed Ordini di quella siano da ciascuno, a cui spetti inviolabilmente osser-

osservati, che li Contravventori venghino puniti in conformità de' medesimi Statuti, ed Ordini, procureranno esattamente ogni utile, ed aumento possibile di detta Università, e per le Cause suddette, e ciascuna d'esse potranno comparire in solidum, ovunque porterà il caso, e faranno ogni altra cosa opportuna, e necessaria prescritta tanto dalle Leggi comuni, quanto municipali, Nuove Costituzioni, ed altri Ordini, e potranno obbligare ancora li beni di detta Università, non già de' suoi Particolari, in ampla, e valida forma, secondo porterà il caso; Avranno anche cura, che siano pagate nelle mani del Tesoriere l'Entrate, Crediti, Paratici, Condanne, ed ogni altro denaro, che in qualsivoglia modo, e per qualsivoglia causa si dovrà a detta Università, e finalmente potranno ancora cercare, e far cercare nelle Botteghe, Case, ed altri luoghi di qualsivoglia persona, che venderà robe pertinenti a questa Università, e che non abbi Università particolare, procedendo per via di Perquisizione, Reposizione, o altrimenti, come meglio stimeranno, avuto riguardo alla qualità del caso, sempre però con participazione, ed assenso dell'Abate sedente.

Le Perquisizioni non si potranno fare se non con autorità dell' Eccellentissimo Sig. Vicario di Provvisione, concorrendo però in primo luogo gl'indizj delle Cõtravvenzioni, e secondo le particolari circostanze.

*** ***

CAPITOLO V.

Dell' Ufizio del Tesoriere.

L'Ufizio del Tesoriere sarà di esigere ogni danaro spettante a detta Università per qualunque causa, niuna eccettuata, di pagare quanto occorrerà per uso, e servizio della medesima, avvertendo però a non pagare alcun danaro senz'ordine, e Mandato firmato dall'Abate, e Sindaci suddetti, o almeno altro di loro, sotto pena della perdita di quel danaro si ritroverà pagato senz'ordine, o Mandato firmato come sopra, e per riguardo a detta scossa, e pagamento dovrà tenere un Libro ben ordinato, acciò con esso si possa in fine del suo Ufizio fargli li suoi conti, quali dovranno essere resi nelle mani dell'Abate, e Sindaci nuovi di detta Università, e da questi risultando debitore, dovrà pagare nelle mani del nuovo Tesoriere tutto ciò risulterà debitore, al qual effetto resterà obbligata la sua Persona, e suoi Beni in ampla, e valida forma, ed all'incontro risultando creditore, dovrà il nuovo Tesoriere subito rimborsarlo del suo avere, e detti Abate, e Sindaci dopo stabiliti li detti conti avranno facoltà di fare a favore del detto Tesoriere ogni opportuna liberazione per causa di detta Tesoreria da lui esercita.

CA-

CAPITOLO VI.

Dell' Ufizio del Cancelliere.

L'Ufizio del Cancelliere matricolato in detta Università sarà di tenere un Libro ben ordinato, in cui dovrà registrare tutti li Mandati, che occorreranno farsi al Tesoriere tanto di esigere, quanto di pagare danari per l'Università, e dovrà fare gli Avvisi da mandare alli Matricolati, perchè portino a tempo debito il loro Notificato, e di pagare gli Estimi, che saranno imposti a ciascuno secondo il riparto, che si farà, e di far convocare la Camera, quando sarà avvisato dagli Abate, e Sindaci. Dovrà anche tenere buon registro in Libro delle Ordinazioni, che occorreranno farsi in Camera, e che gli saranno date di tempo in tempo dal Notajo Cancelliere della medesima, acciò quelle in ogni tempo si possino vedere, leggere, ed usare a benefizio d'essa Università; Terrà ancora buon registro delle Scritture attinenti agl' interessi di detta Università, e delli Notificati, che si daranno da' Matricolati di tempo in tempo, per riporre il tutto nell'Archivio, che dovrà sempre stare nella Camera destinata per convocarsi.

CAPITOLO VII.

Del modo, e tempo di sindacare l'Abate, Sindaci, e Cancelliere.

DEtti Abate, Sindaci, e Cancelliere ancora, e cadaun di loro saranno tenuti nel termine di un mese dopo finito il loro Ufizio rendere buon conto delle loro azioni, ed amministrazioni alli detti Abate, e Sindaci successori, quali avranno autorità di dar loro li debiti aggravj, e successivamente di condannarli in quello conosceranno, che abbino mancato nel loro Ufizio, ovvero restino debitori per li loro maneggi, e liberarli, quando conoschino essere in caso di detta liberazione.

Le condanne dovranno essere approvate dall' Eccellentissimo Sig. Vicario di Provvisione.

CAPITOLO VIII.

Del Giuramento degli Ufiziali.

SEguita che sia l'Elezione de' suddetti Ufiziali, ciascuno di loro abbia da giurare nelle mani del Notajo Cancelliere di detta Università di esercire fedelmente, e legalmente, e colla più possibile diligenza il suo Ufizio, e di osservare, e far osservare gli Statuti, ed Ordini di detta Università da chi che sii, e di procedere contro li Contravventori alle pene comminate da' medesimi Statuti, ed Ordini, senza alcun riguardo, o passione.

CA-

CAPITOLO IX.

Che niuno possa ricusare l'Ufizio.

QUando uno sarà eletto a qualche Ufizio, dovrà accettare il medesimo, nè potrà ricusarlo, ma bensì esercirlo, come si è detto di sopra, sotto pena di scudi sei da lire sei Imperiali per ciascuno, d'essere immediatamente pagati nelle mani del Tesoriere di detta Università, che dovranno essere convertiti in benefizio della medesima.

Gli Ufizj non potranno ricusarsi, se non con legittima causa.

CAPITOLO X.

Della Conferma degli Ufiziali.

SPirato l'Anno del suo Ufizio, l'Abate potrà essere, così piacendo all' Università, confermato per un' altr' Anno, e non più; ed il simile sarà lecito per rispetto delli due Sindaci, Tesoriere, e Cancelliere, cioè di confermarli per un altr' Anno, quando così giudichi espediente l'Università per servizio, ed utile della medesima; e deposti che siano li suddetti una volta dal detto loro rispettivo Ufizio, non potranno a quello essere nominati per due Anni seguenti.

CA-

CAPITOLO XI.

Che niuno Matricolato possa essere Ufiziale, se non passato certo termine.

DOpo che sarà stato alcuno legittimamente matricolato in detta Università, non potrà avere Ufizio di che sorta si sia in quella per due Anni immediatamente seguenti.

CAPITOLO XII.

Dell' Elezione d'un Regio Assistente.

LA detta Università averà un Regio Assistente, per l'Elezione, e Deputazione del quale si osservi il solito praticarsi in simile materia, nè senza l'assistenza di questo, o altra Persona d'essere da lui subrogata si potrà mai congregare detta Università sotto le pene comminate dalle Leggi, Gride, ed altri Ordini, qual Regio Assistente, essendo fuori di detta Università, non averà Voce, o sii Voto nelle cose, che si tratteranno spettanti a quella, ma solo dovrà assistere, ed invigilare, che non si tratti cosa alcuna in pregiudizio del Servigio Reale, e Regia Giurisdizione; e detto Regio Assistente dovrà sedere in Camera a mano dritta dell' Abate, ed in Cattedra eguale ad esso Abate.

CA-

CAPITOLO XIII.

Dell' Elezione d'un Notajo Cancelliere.

AVerà ancora detta Università un Cancelliere, quale sia Notajo, e Causidico del Collegio di Milano. Questo resterà rogato di tutte le Ordinazioni, che saranno fatte da detto Abate fra Parti contendenti, o da tutta la Università, al qual effetto dovrà intervenire in Camera tutti li giorni, ne' quali occorrerà convocarsi detta Università per qualche affare della medesima. Estenderà ancora dette Ordinazioni, che si faranno dalla detta Università, e le consegnarà nelle mani del suddetto Cancelliere matricolato, ad effetto di poterle registrare in Libro, come si è detto di sopra. Assisterà pure a' detti Abate, e Sindaci al tempo delle definizioni di Cause; Attenderà alle Cause, e Liti di detta Università, mediante però di queste la dovuta mercede; Averà salario di lire quarantotto Imperiali da pagarsegli dal Tesoriere in conformità come sopra de' danari dell' Università, e ciò oltre l'onorario delle Cartelle, e Licenze, che si diranno in appresso, ed oltre la mercede degli Atti, ed Ordinazioni occorreranno farsi tra le Parti contendenti, a cui saranno tenute le medesime

desime Parti; Potrà ancora detto Notajo Cancelliere essere Regio Assistente, quando detta Università non abbia cosa in contrario.

Resta tolta la facoltà, che nel Notajo Cācelliere possa concorrere l'Ufizio di Regio Assistente.

CAPITOLO XIV.

Dell' Elezione di un Portiere.

DOvrà parimente detta Università avere un Portiere per valersene ne' suoi bisogni, e l'Elezione di questo sarà facoltativa all' Abate, costituendogli un salario onesto, d'essergli pagato pure dal detto Tesoriere ogni anno de' danari della Università. Questo convocarà l'Università ogni volta gli sarà comandato dall' Abate, e Sindaci di essa, starà assistente al luogo della Residenza li giorni, ne' quali si farà Camera; assisterà ancora a tutte l'Esecuzioni, ed Invenzioni occorreranno farsi, e che gli saranno dall' Abate, e Sindaci imposte; intimarà gli Avvisi, e Precetti, e ne farà la relazione nelle mani del Notajo Cancelliere, e nissuno potrà impedire detto Portiere nel suo Ufizio sotto pena di scudi dieci, d'essere applicati in caso di contravvenzione per un terzo alla Università, per altro terzo alla Città, e per altro terzo al Fisco, ed avanti s'ingerisca nel suo Ufizio giurarà nelle mani del suddetto Notajo

Ridotta la pena a scudi sei d'oro d'applicarsi per metà a comodo del Comune di Milano, e per l'altra metà a benefizio dell' Università.

tajo

tajo Cancelliere di ubbidire a quanto gli verrà prescritto dall'Abate, e Sindaci, che saranno di tempo in tempo, e di fare l'Ufizio suo legalmente, e fedelmente.

CAPITOLO XV.

Che niuno si matricoli in detta Università, se non dopo l'Esercizio di cinque Anni.

NOn si matricolarà, nè si descriverà alcuno in detta Università, se non averà esercito l'Arte per cinque anni almeno con qualche altro Matricolato, e dopo tale esercizio, volendo alcuno farsi matricolare come sopra, dovrà primieramente deporre nelle mani del Tesoriere d'essa Università la somma di lire cento Imperiali, d'essere convertite a benefizio dell'Università, e ciò per la Cartella, che gli dovrà esser data, come si dirà abbasso, nè queste potranno ripetersi, tutto che per inabilità, o insufficienza, o altra legittima causa non venisse matricolato: Fatto detto Deposito, di cui ne portarà il Confesso del Tesoriere nelle mani dell' Abate, questo farà convocare l'Università, ed a quella proporrà il Petente, quale conosciuta che abbia la buona indole, e buoni costumi del detto Petente, e conseguentemente

degno d'essere matricolato, eleggerà due de' Matricolati, quali unitamente all' Abate, e Sindaci l'esaminaranno in seguito nella suddetta Camera sopra la di lui abilità, e sufficienza, ed essendo dalla maggior parte degli Esaminanti riconosciuto per idoneo, e Perito, questi ne dovranno fare la loro Relazione nelle mani del Notajo Cancelliere d'essa Università, e da tal Relazione risultando l'abilità, e sufficienza del detto Petente, s'abbi immediatamente per Matricolato, ed in tal caso se gli dovrà dare la solita Cartella firmata dall' Abate, Sindaci, Tesoriere, e Notajo Cancelliere di detta Università, nè per tal Cartella avrà d'avere altro aggravio che di un Onorario al detto Notajo Cancelliere di lire sei Imperiali, e di soldi trenta al Portiere d'essa Università, e nell' atto se gli consegnerà detta Cartella dovrà giurare nelle mani d'esso Notajo Cancelliere di esercire giustamente, e fedelmente la detta Arte, di ubbidire agli Ordini dell' Abate, ed in sua mancanza, de' Sindaci, che saranno di tempo in tempo, e di osservare gli Statuti, ed Ordini di essa Università, del qual giuramento come sopra prestato ne dovrà il medesimo Notajo Cancelliere far fede nella sottoscrizione di detta Cartella, nè s'intenda mai alcun Matricolato, nè admesso all' Esercizio, e potere aprir Bottega, o Fondaco di dette

Merci,

Merci, se non averà pienamente osservato quanto di sopra, e perchè vi potrebbero essere alcuni, che non si trovassero nel caso di depositare dette lire cento, e prendere Cartella intiera, e desiderassero aprire Bottega, o Fondaco con traffico di Mercanzie spettanti a detta Università con avere solo una mezza Cartella, che però resta provvisto, che depositate come sopra lire cinquanta Imperiali a benefizio dell'Università, e concorrendo in essi l'Esercizio di detti Anni cinque, buona indole, e costumi, abilità, e sufficienza da approvarsi in tutto, e per tutto nello stesso modo, e forma, che si è detto di sopra, saranno admessi ancor questi, e gli si darà la mezza Cartella, sempre che giurino nelle mani del Notajo Cancelliere in tutto come sopra, nè averanno altro aggravio, che dell'Onorario di lire tre Imperiali al detto Notajo Cancelliere, e di soldi trenta al Portiere dell' Università; e siccome accade, che molti ottengono Licenze per tenere solamente un Banco in qualche spazio della Città, suoi Borghi, e Corpi Santi, ed altri vanno vendendo le Aguggie, ed altre Merci spettanti a detta Università colle Scattole, così resta pure provvisto, che per quelli vorranno vendere dette Merci con Banco, si debba concedere Licenza dalla Università, e ne' modi come sopra per il solo Paratico di lire venticinque Imperiali a bene-

fizio dell' Università, di soldi trenta d'Onorario al Notajo Cancelliere, e di soldi quindici al Portiere; e quelli, che anderanno vendendo per la Città, Borghi, e Corpi Santi con Scattole, siano solamente tenuti pagare annualmente quanto, avuto riguardo al traffico possi ciascuno de' suddetti fare in tal' anno, stimarà convenire il detto Abate, così che pagatosi da questi per una volta l'Anno anticipatamente in causa d'Estimo quel tanto arbitrarà detto Abate, non dovranno soccombere ad altro aggravio, e gli altri descritti, che terranno Botteghe aperte, o Fondachi, o faranno Negozio a minuto di dette Merci in Casa propria, oltre il Paratico come sopra, dovranno ancora soccombere alla loro quota degli Estimi, e spese ec.

Resta limitato in questa parte l'arbitrio dell'Abate a lire tre in tutto.

CAPITOLO XVI.

Che con una sola Cartella, o Licenza non si possano esercire più Botteghe, o Banchi.

NIuno de' Matricolati, e descritti come sopra potrà esercire con una sola Cartella, o Licenza più d'una Bottega, o Banco, e volendone esercire due, o più, abbi da prendere tante Cartelle, o Licenze per quante Botteghe, o Banchi vorranno esercire, pagando rispettivamente li

detti

detti Paratici, ed Onoranze per ciascuno d'essi, ed il simile s'intenda, tenendo qualche Fondaco aperto con persone in esso esistenti per vendere Merci di detta Università segregato dalla detta Bottega, cioè che anche per esso Fondaco s'abbi ad ottenere la dovuta Cartella.

CAPITOLO XVII.

Della Matricolazione de' Discendenti de' Mercanti matricolati.

MAncando alcun Mercante matricolato con uno, o più figliuoli, e volendo uno, o tutti continuare il Traffico del Padre defunto unitamente, e per tal effetto essere matricolati, s'abbi questo a concedere, quando però questi siano riconosciuti di buona indole, e costumi, e che siano anche abili, e sufficienti a tal Traffico, al qual'effetto dovrà precedere il loro Esame, servata la forma prescritta di sopra; e per la Cartella, che gli dovrà essere data nella forma suddetta, non dovranno pagare altro, che lire sei alla Camera per ricognizione, lire tre al Notajo Cancelliere, e soldi trenta al Portiere, avvertendo, che cio si praticherà quando fosse un sol figlio, o più, che volessero continuare il detto Traffico unitamente

come

come sopra, perchè in caso fossero più figlj, e tutti, o parte d'essi volessero esercire separatamente Bottega, in tal caso non potrà godere di detto privilegio solo che il Primogenito, e quando detto Primogenito, o non volesse, o fosse incapace, o morisse senza figlj maschj legittimi, succeda il Secondogenito, o sia il Terzogenito, e così successivamente; e mancando il Primogenito del primo Matricolato, ovvero quello, che succederà nella Matricola come sopra, detta Cartella per intiero dovrà passare ne' suoi Discendenti maschj come sopra, e Primogeniti secolari sino in infinito, con pagare però in tal caso lire dodici Imperiali alla Università, lire tre al Notajo Cancelliere, e soldi trenta al Portiere per ricognizione di detta intiera Cartella, nè possa estendersi ad Eredi estranei, ritenuto massime che la ragione di succedere nella Matricola del Padre, ed Avo, o altri Ascendenti è personale, e gli altri dovranno avere la loro Cartella separata, e pagare ciascuno per quella le lire cento stabilite come sopra, e li soliti Onorarj, nè senza detta Cartella, e pagamento da alcun di loro si potrà tenere Bottega, o Fondaco aperto di dette Merci, ancorchè fosse stato Matricolato come sopra, sotto pena di scudi cinquanta, d'essere immediatamente applicati per un terzo al Regio Fisco, per altro terzo alla Città di Milano, e per altro terzo all' Università.

Moderata la pena a scudi venticinque, e circa la distribuzione dovrà cedere la metà a benefizio del Comune di Milano, e l'altra metà a comodo dell' Università, a norma del Capitolo XIV.

CA-

CAPITOLO XVIII.

Che la Moglie d'un Matricolato come sopra possa perseverare nell' Arte, e far esercire Bottega.

MOrendo un Matricolato in detta Università lasciata dopo di se la Moglie con Figliuoli maschi, e non essendovi alcuno de' detti Figli, che sii abile, ed idoneo ad esercire tal' Arte, e volendo essi Figlj unitamente alla loro Madre Vidova continuare la Professione del Padre, possano tutti unitamente continuare come figlj di Defunto matricolato, ma siano ancora obbligati tenere in loro Bottega, o Fondaco uno de' Matricolati in essa Università, e con quello continuare l'Esercizio sino a tanto che uno di loro siasi abilitato, e siasi reso in istato di poter fare le suddette prove nella conformità di sopra espressa: Detta Vidova poi non potrà perseverare come sopra, se non restarà insieme con detti di lei Figlj, ed in abito Vidovile, ed in caso di divisione, o separazione tra Fratelli figlj di detto Defunto matricolato, tal facoltà di perseverare in detta Professione senz' obbligo di Paratico resterà radicata nel modo, e forma di sopra espressi nel Figlio maggiore solamente unito con detta Madre Vidova, e servato quanto di sopra si è detto.

CA-

CAPITOLO XIX.

De' Matricolati, e Descritti, che non hanno Voce in detta Università.

QUelli, che non averanno Cartella intiera, ma che averanno solo mezza Cartella, o averanno Licenze da metter Banco, o portar Scattole come sopra, non avranno Voce attiva, o passiva in detta Università, nè potranno trasmettere detta mezza Cartella, o Licenze a' suoi Figlj, ed Eredi.

CAPITOLO XX.

Che li Matricolati debbano intervenire in Camera.

TUtte le volte occorrerà farsi Camera per servizio di detta Università, essendo avvisato, niun Matricolato dovrà mancare, se non sarà assente dalla Città, o legittimamente impedito, di qual'assenza, ed impedimento legittimo si dovrà rendere avvisato l'Abate *prima di farsi detta Camera*, sotto pena di lire tre Imperiali, d'essere immediatamente pagate nelle mani del Tesoriere a benefizio dell' Università, ed anche sotto pena di Esecuzione in caso d'inadempimento.

Restano levate le parole : *prima di farsi detta Camera.*

CA-

CAPITOLO XXI.

Che alcuno de' Matricolati non possa opporsi a quanto sarà determinato in Camera.

OGni volta si averà di far Camera, citata la Università suddetta, tutto che alcuni non comparissero per qualche legittimo impedimento come sopra, oppure per mero capriccio non volessero venire, ed eleggessero piuttosto il pagare la pena suddetta di lire tre Imperiali, ciò non ostante resterà fermo, e stabile quanto si determinerà dalla maggior parte di quelli, che interverranno, come se tutti si fossero trovati presenti, e s'abbi per rato, e fermo il tutto, nè possa alcuno opporsi sotto pretesto di che non fosse presente.

CAPITOLO XXII.

Dell'Ubbidienza, e Rispetto all' Abate, ed Ufiziali.

IN tutte le cose lecite, ed oneste, che saranno ordinate dall'Abate, ed in sua assenza da' Sindaci di detta Università concernenti al servizio di quella, dovrà ciascuno de' Matricolati, ed in qualsivoglia modo descritti prontamente ubbi-

Non si esigerà la pena, se non con approvazione dell' Eccellentiss. Sig. Vicario di Provvisione, e con dichiarazione rispetto all'applicazione di detta pena, come resta esposto al Capitolo XIV.

dire sotto pena di scudi sei da lire sei imperiali per ciascuno, e per ogni volta da applicarsi come sopra a benefizio della medesima Università, come anco non dovrà alcuno di detta Università, ed in quella in qualsivoglia modo descritto offendere o con detti, o con fatti, ed in qualunque altra forma l'Abate, ed altri Ufiziali della medesima sì nel luogo del loro Ufizio, quanto fuori, sotto pena di scudi dieci da applicarsi per un terzo alla detta Università, per altro terzo alla Città, e per altro terzo al Fisco Regio, oltre alle altre pene comminate dalle leggi.

CAPITOLO XXIII.

Che non si possa vendere in tempo di Festa.

NIuno di detta Università, che sii Matricolato in quella, o che abbi licenza di tener Banco, ovvero di girare colle Scattole ec. potrà tenere Bottega, o Fondaco aperto, o fare come si suol dire Uschiolo, nè potrà tener Banco, nè andar girando con Scattole ne' giorni di Festa di precetto comandati dalla Santa Madre Chiesa, eccettuati li giorni di Fiera, come sarebbero quelli di S. Carlo, e Santa Croce; nè meno ardiscano di vendere, o in qualsivoglia modo contrattare Mercanzie spet-

tanti

tanti a detta Università sotto pena di quattro scudi da lire sei Imperiali per ciascuno ogni volta si troverà qualcuno avere contravvenuto, d'essere applicati per metà all'Accusatore, e per l'altra metà all'Università.

Non si esigerà la pena, se non con approvazione come sopra, e purchè la metà delle pene si converti in opere pie.

CAPITOLO XXIV.

Del Credito da darsi a' Libri de' Matricolati.

SI darà piena fede a' Libri de' Matricolati contro ciascuna Persona, che si troverà descritta in quelli, in cose però concernenti al loro Mercimonio sino alla somma di lire cento, con il giuramento però ancora del Matricolato; e la medesima fede si darà a' Libri de' Matricolati defunti con il giuramento di Credulità de' suoi Eredi, quando però tali Libri siano ben regolati ad arbitrio dell'Abate.

Limitata la fede a' Libri de' Matricolati a sole lire cinquanta.

CAPITOLO XXV.

Delle Merci di essa Università.

CIascuno Matricolato in detta Università potrà liberamente comprare, e vendere, ed in qualsivoglia altro modo contrattare le Merci infrascritte, cioè:

Aghi da Pomello, e da cucire nostrani, e forestieri d'ogni sorte, e Paese.
Aghi da Sacco, da Imballatore, Cerusico, Calzolajo, e da Vela.
Ami da pescare d'ogni sorte, e qualità.
Agaroli d'Osso, Legno, Busso, Stagno, Sagrino, e d'Avorio.
Agnusini in Ottone, ed argentati.
Anelli d'Ottone, Stagno, argentati, dorati con pietra, e senza.
Anelli d'Ottone, e d'Acciajo per Chiavi.
Acqua detta della Regina, Melissa, Sans pareille, e d'altri odori.
Anelli di Ferro, e di Ottone per Schioppetta.
Avorio sgreggio da lavorare ec.
Abiti di tela.
Acciarini per Schioppetta con sue Forniture.
Arioni di Vetro.
Bottoni di Stagno, Ottone per Abiti, dorati, ed argentati.
Bottoni di Stagno, Ottone con pietre, e senza, con Madreperla, e di tutto Vetro per Camiscia.
Bastoni di Legno per Uomo.
Brustie da Panni di Setola, Crine, e per Cavalli.
Borse di Pelle, Velluto, con Ressort, e senza per danari, e per giuoco.
Battifuoco a Pistoline in Acciajo, ed in Legno.

Brocche d'Ottone, Ferro, e Brocconi per Calzolajo.
Boffettini per Cipria.
Brustiini per Pettini, Gioje, Denti ec. in Corame, Legno, Osso, Stagno, e di Radica.
Bollini per Orefici.
Borse di Pelle per Tresìa forestiere ec.
Balle da giuoco di Pelle, e Mascarezzo.
Balloni da vento.
Bacili da barba, e lavamano argentati.
Braccetti di Legno per misura.
Bocchini d'Osso, e d'Avorio per Pippa.
Bacchette da Schioppo.
Bastoni d'Elice.
Buggie argentate.
Balle d'Avorio per Trucco.
Braccetti dorati, ed argentati per Candele.
Borgie per Morsi da Cavallo dorate, ed argentate d'Ottone, e Stagno.
Crespini d'ogni sorte.
Calamaj d'Osso, Legno, Sagrino, Fruttiglia, Cocco, Vetro, Cacciombo, Avorio ec.
Coltelli da Tavola con Manico d'Osso, Legno, Stagno, Ottone, Avorio, Porcellana, Metallo, argentati.
Coltelli da saccoccia per Cipria con Manico d'Osso, Legno, Ottone, Tartaruga, Osso di Cer-

Cervo, Avorio, Metallo con Resſort, e ſenza.
Cucchiari, e Forcine d'Ottone, Stagno, e Metallo, argentati, d'Oſso, Legno, e Buſso per Tavola, Thè, Caffè ec.
Chiavi d'Ottone per Fontane ec.
Canne d'India a' Finocchj, e per Corichi.
Candellieri d'Ottone, Ferro argentati, ed in Scattola foreſtieri.
Corde per Inſtromenti d'ogni ſorte, di Budello, Ottone, Acciajo, e per battere Lana.
Contanti d'Ottone bianchi, e gialli.
Cera detta di Spagna.
Cannocchiali in Legno, Oſso, Carta, e Sagrino d'ogni ſorte.
Criſti d'Ottone, Stagno, Avorio dorati, e non dorati, in Croce, e ſenza Croce.
Cornetti di Porcellana, d'Ottone, e dorati.
Centurini di Pelle per Schioppetta.
Cornette da Poſtiglione.
Chiavi da Botte di Ferro, Legno ec.
Compaſſi d'Ottone, ed Acciajo.
Ciffoli d'Oſso, Legno ec.
Cannette d'Oſso, Legno, Avorio, Ottone ec. per Pippa.
Cerotto di Norimberga.
Cabrè vernisati d'ogni ſorte, e grandezze.
Cornici da Specchio di Legno, Velluto, Ot-

tone

tone argentati, dorati d'ogni ſorte ec.
Centurini di Pelle per Baſtoni, Calzette, ed Orologi.
Code per Raſoj, e da Prato.
Caſsette da fuoco argentate per Donna.
Cavaborra di Ferro.
Coltelli per Calzolaj.
Coverchielli per Rocche.
Curarecchie d'Oſso, e Tartaruga.
Chiavi da Spinetta d'Ottone, e d'Acciajo.
Ceſoje da Sarto.
Cannette di Vetro.
Chiavette per Orologi.
Cuorini, e Croci di Vetro.
Catenelle d'Acciajo, e Metallo per Orologi.
Crocette di Metallo con Pietra, e ſenza per Donne.
Calotte di Carta.
Crocette d'Ottone, Stagno ec.
Ditali d'Ottone, Acciajo, Oſſo, ed Avorio.
Dentaroli d'Oſso, e Vetro.
Dadi da giuoco.
Eſca ſenza concia, e con concia.
Ferri d'Acciarino per battere fuoco in Stucchio, e ſenza.
Forbici d'ogni ſorte con Stucchio, e ſenza.
Fibbie d'Ottone, Stagno, Metallo, Acciajo,
Fer-

Ferro, argentate, dorate per Scarpa, Pendone, Centurino ec. da Bottina.
Fornimenti da Cavallo montati, e ſmontati d'Ottone, Stagno, dorati, argentati ec.
Flacconi di Cartone, Oſso, Sagrino per Polvere.
Flacconi di Vetro guerniti con Stucchio, e ſenza per Acque d'odore.
Fiſcie d'Oſso per giuoco.
Forcine di Ferro con Manico d'ogni ſorte, e qualità.
Fruttiere argentate.
Fibbie di Ferro per Speroni, e d'Ottone.
Ferri a Friſer, ed a Paletta.
Ferri per Salaſſi da Cavallo ec.
Foetti da Cavallo, e da Sedia.
Filo d'Ottone, Rame ec.
Flauti di Legno.
Fiaſchette d'Ottone per Polvere.
Grani di Vetro per Pater, ed Ave.
Guarda puleſi in Oſso.
Giandine di Stagno, Avorio, in Stucchio, e ſenza.
Giavazzo.
Giuochi da Quadriglia.
Grattafanghi d'ogni ſorte.
Guardie da Spada, e Paloſso d'Ottone, e d'Acciajo, dorate, argentate ec.

Gherre

Gherre argentate.
Gambe d'Acciajo per Fibbie.
Gettoni d'Osso.
Granate di Vetro false.
Immagini di Carta, ed in Carta pecora.
Lampade d'Ottone.
Lame da Coltelli d'ogni sorta.
Lesine d'ogni sorta.
Lime, e Raspe d'ogni sorta.
Lucchetti d'Ottone, e di Ferro.
Lastre di Vetro per Finestre, Carrozze, e Specchj con foglia, e senza.
Lancette.
Lumiere con Vetro, ed argentate, dorate ec.
Lardaruole d'Ottone.
Lastre da Cauterio per braccio, e coscia.
Lanternini di Tela ec., e Carta in Scattola.
Libretti per memorie.
Lumi di Ferro.
Molini da Caffè d'ogni sorta.
Molinelli per Donna da filare.
Metallo battuto, e macinato, bianco, e giallo.
Mocchette d'Ottone, d'Acciajo, di Ferro, ed argentate.
Medaglie d'Ottone, e di Stagno.
Martelletti per Schioppo.
Manichi di Lesina.

Maggette d'Ottone, e di Ferro, ſtagnate, ed argentate.

Manette d'Ottone per Cantarà.

Mollette da Prete, e per Fucoli.

Manichi per Coltelli, d'Ottone, Oſſo, Legno, Avorio ec., dorati, ed argentati.

Mollette per Orologi.

Miſure per Cavalli.

Mollette d'Acciajo, Ottone, ed argentate per Borſini.

Nei di Seta, e Velluto.

Navicelle d'Ottone per Chieſa.

Occhiali d'ogni ſorta, e Paeſe.

Occhi da Bue di Vetro.

Orologi di Stagno, e da Polvere.

Ottone in Banda, Laſtra, in Zocchi, e Verga.

Orecchini gialli, ed argentati d'Ottone, Metallo, con Pietre, Perle, e ſenza ec.

Oro cantarino giallo, e bianco.

Obbiadini.

Pietre da Fucile, e per battere fuoco.

Portafoglj di Cartone, Pelle, Sagrino ec.

Pettini, e Pettinine d'Avorio, Buſſo, Oſſo, Legno, Onghia, Piombo, e Tartaruga.

Pennachj da Cavallo di Setola.

Penne da ſcrivere, e con Apis in Legno, Ottone, Acciajo, ed a Curadenti.

Pomi

Pomi per Canne d'Ottone, Stagno, Legno, Metallo, Cocco, dorati, argentati, Tartaruga, Madreperla ec.

Portamocchette d'Ottone, Acciajo, argentate, dorate ec.

Pontali d'Ottone, e Ferro per Spada.

Pippe di Gesso, Terra, Legno, Porcellana ec.

Pomi da Sella d'Ottone, argentati, dorati.

Pinsette a pelo per Tessitori, e per Orefici.

Portaolio argentati ec.

Peperiere argentate ec.

Pillole di Francoforte, e Santa Fosca.

Perle di Vetro false, e di Pasta.

Pattine di Pelle stampate per Scarpe, e Pianelle.

Pinse per Calzolaj.

Porcellana d'ogni sorta.

Rosarj d'Osso, Legno, Fruttiglia, Cacciombo, Vetro, ec.

Rasoj d'ogni sorta ec.

Rame macinato, ed in foglia.

Rappe da Tabacco in Legno, Acciajo, Avorio.

Rampini di Ferro, ed Ottone, argentati, e per Spada.

Rotelle da Pasta.

Rachette per Volini.

Resiche d'ogni sorta.

Rosette per Speroni.

Spille, e Spilloni d'ogni ſorta.
Scattole d'Oſſo, Legno, Buſſo, Unghia, Corno, Avorio, Tartaruga, Stagno, Ottone, Madreperla, Metallo, Ferro, vernicate, argentate, dorate, e di Corame.
Specchj d'ogni ſorta.
Speroni di Ferro, e d'Ottone d'ogni ſorta.
Soppreſſe di Ferro, e d'Ottone.
Setole da Pennello, e per Calzolajo.
Sebiſer di Pelle ec.
Stucchj per Penne, Raſoj, Forbici, Lancette, Occhiali, Poſate, Curadenti, Nei ec.
Smalto di Vetro d'ogni ſorta.
Spazzette per Abiti di Setola, Radica, Melga, ec.
Scarpellini per Orefici.
Spontoni d'Oſſo, Stagno, Ottone, ed argentati.
Scattole per Cipria.
Scattole a Tamis per Tabacco.
Stucchj vernicati per Thè.
Stucchj con Poſate d'Avorio, Stagno, Ottone, ed argentati.
Salini argentati.
Stucchj con Pettini.
Sgonfiini d'Ottone per Ballone.
Sidellini d'Ottone.
Sigilli d'Ottone, Acciajo, Metallo, Stagno, argentati con Pietre, e ſenza.

Stagno

Stagno in foglia, ed in Verga.
Saliere argentate.
Sonaglj d'Ottone, e di Bronzo.
Schizzetti d'Osso, e d'Avorio.
Sbrogge per Calzolaj.
Suste per Sebiser d'Ottone, e d'Acciajo.
Stringhe di Pelle.
Scattole vernicate per Sapone.
Tenaglie per Calzolaj.
Tenagliini per incatenare.
Trombe da Caccia, Guerra, e Musica.
Tele da Setazzi, e Cassia.
Tavolette vernicate da Donna.
Temperini d'ogni sorta con Stucchio, e senza.
Turriboli d'Ottone.
Tolle stagnate, e nere.
Tettiere argentate.
Tiraboscioni di Metallo, Ottone ec.
Teste di Busso, e d'Avorio da Morte ec.
Zuccariere argentate.
Zanforgne, e finalmente Chincaglie, o siano Merci di Francia, Fiandra, Venezia, Genova, ed altri Paesi Oltramontani, ed Indiani di qualsivoglia sorta, e qualità, eccettuate sempre quelle, che hanno la sua Università particolare.

CA-

CAPITOLO XXVI.

Che niuno possa vendere a minuto Merci di detta Università.

NIuna persona di qualsivoglia stato, grado, e condizione sì nazionale, come forestiera, sotto qualunque motivo, colore, e pretesto ancora del tutto impensato potrà nella presente Città, Borghi, e Corpi Santi vendere per se, o far vendere per sottomessa persona a minuto in Casa, in Bottega, in Fondaco, sopra Banchi, ed in qualunque altro modo, e forma alcuna sorta di Merci, e Chincaglie, massime forestiere di qualsivoglia qualità, spettanti a detta Università, se previo l'opportuno esame, e giuramento da prestarsi in tutto, e per tutto in conformità come sopra, mediante il suddetto esercizio d'anni cinque, non sarà matricolato in questa, e paghi la sua quota d'Estimo, sotto pena non solamente della perdita di tali Mercanzie, ma ancora di scudi venticinque d'applicarsi per un terzo all' Accusatore, per altro terzo alla suddetta Università, e per un altro terzo a questa Eccellentissima Città di Milano; e e perchè vi sono alcuni, quali fanno venire, ed introducono in questa Città, suoi Borghi, o Corpi Santi Aguggie, ed altre Merci, e Chincaglie spet-

Resta aggiunto, che si esigano le pene con approvazione dell' Eccellentissimo Sig. Vicario di Provvisione.

spettanti alla medesima Università all'ingrosso, cioè in Colli, o mezzi Colli; che però sarà lecito a questi il vendere, o far vendere detti Colli, o mezzi Colli intieri, ma non potranno già in conto alcuno smezzarli, venderli, o farli vendere al minuto, se non saranno matricolati nella Università come sopra, e pagaranno la sua quota d'Estimo a tenore di quanto resta disposto come sopra, e si dirà abbasso, il tutto sotto le pene suddette; Avvertendo, che per convincere detti Introduttori di tale contravvenzione, e perchè debbano dirsi immediatamente incorsi nelle suddette pene, basterà il ritrovarseli tali Colli, o mezzi Colli smezzati, o mancanti di qualche quantità, o che ne abbino venduto parte.

CAPITOLO XXVII.

Delle Invenzioni, e Perquisizioni.

OCcorrendo farsi qualche Invenzione, o Perquisizione a qualche Matricolato, o descritto, o a qualsivoglia altra persona fuori di detta Università per interesse alla medesima spettante, o da quella dipendente, tal' Invenzione, o Perquisizione dovrà farsi coll' assistenza d'altro de' Sindaci dell' Università, Portiere della medisima,

Le Perquisizioni non potranno farsi, se non con autorità dell' Eccellentissimo Sig. Vicario di Provvisione, e coll' assistenza de' Portieri di Città, e come nel Capitolo IV.

desima, e Servitore pubblico del Comune di Milano, e di tal' Invenzione, e Perquisizione ne dovrà detto Servitore pubblico far subito particolare relazione nelle mani del Notajo Cancelliere d'essa Università, con sotto nota distinta delle Merci invenzionate, e perquisite, quali si dovranno deporre presso il Tesoriere di detta Università, per disporle come sarà di ragione.

CAPITOLO XXVIII.

Che non si componghino le Invenzioni, e Perquisizioni.

FAtta una qualche Invenzione, o Perquisizione, questa non si potrà dall' Abate, e Sindaci comporre, dove si tratti di maggior somma di lire cento, ma il negozio si dovrà proporre in Camera a tutta l'Università, che si farà dall' Abate a quest' effetto convocare, e col parere di quella, conchiudere, e determinare, che cosa s'abbia ad operare in causa di detta Invenzione, o Perquisizione, sotto pena di nullità *ipso jure, & facto* di qualsivoglia cosa conchiusa, e terminata in contrario, ed a detti Abate, e Sindaci di rifare del proprio detta Università, ed altri, a cui spetti l'ammontare di detta Invenzione, o Perquisizione.

CA-

CAPITOLO XXIX.

Del Riparto degli Estimi.

L'Abate, e Sindaci sedenti faranno a' suoi tempi debiti il Riparto delli tre Estimi tanto Ordinarj, che Straordinarj spettanti a detta Università, come pure delle altre spese, che si saranno fatte d'indi retro per servizio della medesima, fedelmente, e legalmente, e senza passione, o rispetto alcuno, aggravando ciascuno de' Matricolati, e descritti a misura del suo Notificato, che si dovrà fare da ognuno con giuramento di verità da prestarsi nelle mani del Notajo Cancelliere di detta Università sopra tutto il traffico tanto generale, che particolare, e tanto fatto a provvisione, quanto fatto a prezzo, e compra per vendere, e con distinzione di quello, che concerne il traffico delle Aghi, e Spile tanto nostrane, che forestiere, a quello de' Coronami, ed altre Merci spettanti a detta Università, per poter caricare a ciascuno la giusta quota degli Estimi, e spese a tenore delle tre Cedole, che separatamente vengono trasmesse a detta Università dal Cassiere generale degli Estimi, e siccome vi possono essere alcuni Matricolati, quali tutto che non tengano Bottega, o Fondaco aperto, ciò non ostante

trafficano di dette Merci in propria Casa, così saranno anch' essi tenuti fare il loro Notificato giurato in conformità come sopra, tanto per l'affirmativa, che per la negativa di detto traffico, e quando alcuno non lo facesse nel termine statuitogli, o non volesse giurare come sopra, sarà tassato in Camera a discrezione dell' Abate, e Sindaci, *nè potrà muovere querimonia, o richiamo alcuno sopra la Tassa fatta come sopra*, ma sarà tenuto a pagare.

Alle parole: *Nè potrà muovere richiamo ec.* resta aggiunto: *ad effetto però di sospendere il pagamento, ma sarà tenuto a pagare, salve le sue ragioni.*

CAPITOLO XXX.

Del Capsoldo.

CHi non andarà a pagare nel termine gli sarà prefisso gli Estimi ad esso lui spettanti nelle mani del Tesoriere della Università, sarà obbligato pagare in ragione di un soldo per lira di Capsoldo, che cederà in benefizio del medesimo Tesoriere, con libertà assoluta ciò non ostante di poter mandare a' Renitenti l'Esecuzione tanto per l'Estimo, che per detto Capsoldo.

CA-

CAPITOLO XXXI.

Del tempo a ricuperare li Pegni.

DOpo fatta qualche Esecuzione ad alcuno Matricolato, o qualunque altra persona per Estimo, Condanna, o altra causa pertinente a detto Esercizio, o da quello dipendente, debba chi averà patito tal'Esecuzione, ricuperare li Pegni per detta causa derobatigli nel termine di un mese immediatamente seguente, altrimente quello spirato, sarà lecito al Tesoriere, presso del quale dovranno deporsi tali Pegni *senz' altro avviso, o denunzia* farli subito vendere al pubblico Incanto in qualsivoglia luogo della Città, ed occorrendo ricavarsi maggior prezzo del debito, e delle spese fatte per tal causa, soddisfatta l'Università del suo credito, e spese, circa la quantità delle quali si starà alla Lista giurata d'esso Tesoriere, dovrà il medesimo Tesoriere restituire detto soprappiù al detto Derobato, e se meno si ricavasse, sarà lecito all' Università usare, e proseguire delle sue ragioni per il conseguimento del restante suo credito.

Levate le parole: *senz' altro avviso,* ed in vece resta apposto: *previo l'avviso di tre giorni a vedere vendere li Pegni.*

CAPITOLO XXXII.

Del Silenzio da osservarsi in Camera.

CHe nelle Camere occorreranno convocarsi ad ogni cenno dell' Abate, ciascuno faccia silenzio sotto pena di lire tre Imperiali per ogni volta non sarà ubbidito, d'essere pagate da qualunque Contravventore sotto pena d'Esecuzione, e d'essere applicate a benefizio di detta Università.

Spiegato in questo modo: Per non interrompere le Proposizioni dell' Abate, e far tumulto.

CAPITOLO XXXIII.

De' Lavoranti, o siano Giovani di Bottega.

NOn sarà lecito ad alcun Matricolato levare, nè sollevare per se, nè per sottomessa persona alcun Lavorante, o Giovine, che sia in Casa, Bottega, o Fondaco, ed *accordato* con altro Maestro Matricolato, per quello poi ricevere in sua Casa, o Bottega, e come sopra, ed in caso, che qualche Lavorante, o Giovine volesse partire, e licenziarsi da qualche Matricolato, avanti che l'altro Matricolato lo riceva, sia tenuto passare convenienza con detto primo Padrone per l'opportuna licenza, e ben servito,

Alla parola *accordato* resta aggiunto *a tempo*.

ed

ed essendo questa ricusata, o vertendo sopra di ciò qualche differenza, questa s'abbi a determinare dall'Abate, ed in sua assenza da' Sindaci, che saranno di tempo in tempo, e s'abbi puntualmente, ed intieramente ad eseguire quanto sarà da detto Abate, o in sua assenza da' Sindaci come sopra determinato.

CAPITOLO XXXIV.

Degli Accordi de' suddetti.

PEr l'avvenire niuno de' Matricolati potrà accordare Lavoranti, o siano Giovani di Bottega, se non saranno notificati all'Abate, e Sindaci della detta Università, nè s'intenderà, che li Lavoranti, o siano Giovani abbino principiato il tempo a loro prefisso per passare Maestri matricolati, se non dal giorno, che si trovaranno essere stati scritti, e notati in Libro in avanti, al qual'effetto si dovrà tenere un Libro particolare, quale resterà presso del Cancelliere della Università, e nel quale si notaranno detti Lavoranti, e Giovani, che vorranno esercire questa Professione, e per norma di tal descrizione dovrà il Cancelliere, che sarà di tempo in tempo eletto dall'Università annotare in detto

Libro

Libro il giorno, meſe, anno, nome, cognome, Padre, Porta, e Parrocchia di quel tale, che ſi farà deſcrivere in Libro come ſopra, ſottoſcrivendoſi poi detto Abate, e Sindaci, ed in fine eſſo Cancelliere della Univerſità, nè altrimente s'abbia alcuno per deſcritto, nè poſſa eſsere ammeſso per tale, ſe non ſervato quanto ſopra.

Reſta aggiunto in fine del preſente Capitolo: *e tutto ciò ſenza ſpeſa de' detti Lavoranti.*

CAPITOLO XXXV.

De' ſuddetti, che vorranno aprire Bottega dopo fatti Maeſtri.

Ciaſcuno Lavorante, o Giovine di Bottega, che dopo fatto Maeſtro in detta Univerſità, e dopo aver ricevuto la Cartella come ſopra, vorrà aprire Bottega, o Fondaco della detta Profeſſione, dovrà ſtare lontano da quella del ſuo Padrone ſei Botteghe della ſteſsa Profeſſione per ogni parte, ſotto pena di fargli ſubito chiudere la Bottega, e di lire trenta Imperiali, d'eſsere applicati a benefizio della Univerſità: Non averà però ciò luogo in quel Giovine, o ſia Lavorante, che voleſse aprire Bottega, o Fondaco in Caſa ſua propria.

Accomodato come ſegue: *Dovrà ſtar lontano dal ſuo Matricolato ducento braccia, e ciò per anni dieci.*

CA.

CAPITOLO XXXVI.

Del Segno delle Botteghe.

OGnuno de' Maeſtri dopo di eſsere Matricolato ſi eleggerà un Segno, quale non ſia già ſtato eletto da un altro, e non ſarà lecito ad alcuno d'eſsa Univerſità in qualſivoglia modo mettere fuori, nè tenere in Bottega Segno, qual' abbia il nome, o ſimilitudine d'altro Segno già poſto, o uſato da altri Matricolati ſotto pena della perdita di detto Segno, e di ſcudi dieci, d'eſsere applicati per un terzo all'Univerſità, per un altro terzo alla Città, e per l'altro al Regio Fiſco, *oltre alla refezione, che ſarà tenuto fare alla Parte delle ſpeſe, che averà fatto nella Lite*, e morendo il Padre matricolato con più figliuoli, che vogliano eſercire, il Segno del Padre dovrà eſſere del maggiore di loro.

Circa l'applicazione della pena ſi oſſervarà il preſcritto nel Capitolo 14., e reſtano levate le parole: *oltre alla refezione, che ſarà tenuto fare alla Parte delle ſpeſe fatte nella Lite.*

CAPITOLO XXXVII.

Del riſpetto alle Botteghe, e Caſe de' Matricolati.

NIuno tanto deſcritto, quanto da deſcriverſi in avvenire in detta Univerſità poſsa pigliare in affitto Bottega, Caſa, o Fondaco, levan-

Levato in tutto il preſente Capitolo.

vandola ad altro Matricolato come ſopra contro il di lui volere, ſotto pena d'eſsergli immediatamente d'ordine dell' Abate, e Sindaci fatta ſerrare la Bottega, nullità dell'affitto, e di ſcudi dieci, d'applicarſi per metà alla Città di Milano, e per l'altra metà a benefizio della Univerſità.

CAPITOLO XXXVIII.

Delli Falliti.

Levato tutto il preſente Capitolo.

MAncando alcun Matricolato dal Credito (che Dio non voglia) o per tal' effetto ritirandoſi dal Commercio, o facendo attual fuga, quando ſi comprenda non procedere per povertà, o altra cauſa legittima, ma per malizia, o per defraudare li ſuoi Creditori, allora, ed in tal caſo ſubito ſii, e s'abbi per ſcancellato tal Matricolato dalla detta Univerſità, nè più ſi poſsa in quella ammettere, e s'intenderà mancato per malizia come ſopra, quando da eſso non ſi giuſtifichi la povertà, o altra cauſa legittima, e dove manchi, o ſi ritiri, o facci attual fuga come ſopra per povertà, o altra cauſa legittima come ſopra, non potrà parimente più aprire Bottega, o altro per eſercire detta Arte, ſe non ſi sarà aggiuſtato, e compoſto co' ſuoi

Cre-

Creditori, e di tal' aggiustamento, e composizione ne doverà dare la dovuta giustificazione all' Abate, ed altri Ufiziali di detta Università, ed in virtù di quella ricevere da' medesimi nuova Cartella, per potere nuovamente esercire come sopra, qual Cartella in tal caso dovrà essere data gratis, eccettuato il solito Onorario di lire tre al Notajo Cancelliere, e soldi trenta al Portiere, ed aprendo Bottega, Fondaco, o altro per esercire come sopra, non servate le cose suddette, incorrerà nelle pene di sopra espresse, contro chi venderà a minuto dette Merci, e non sarà matricolato come sopra.

CAPITOLO XXXIX.

Dell' accompagnare li Defunti.

MOrendo un Maestro matricolato di Cartella intiera in detta Università, avvisato l'Abate di tal morte, dovrà subito per il Portiere di quella rendere avvisati tutti gli altri Matricolati come sopra, acciò si ritrovino a Casa del Defunto per accompagnare il suo Cadavero alla Sepoltura, e mancando alcuno di essi senza aver fatto la dovuta scusa all' Abate di qualche legittimo impedimento sopraggiuntogli, incorrerà

nella pena di lire tre Imperiali, che dovrà pagare immediatamente nelle mani del Tesoriere sotto pena d'Esecuzione, e queste dovranno convertirsi nella celebrazione di tante Messe d'applicarsi all' Anima di tal Defunto.

CAPITOLO XL.

Del far Elemosina.

OGni anno nel giorno della Solennità della Beatissima Vergine Immacolata, ovvero in quello della Festa del glorioso San Carlo Borromeo, che si eleggono per Protettori di questa Università, si distribuiranno a' Poveri in tanto Pane di formento lire cinquanta Imperiali, mediante tanti Segni, che dovranno dall' Abate, e Sindaci a loro arbitrio ripartirsi fra' Matricolati di Cartella intiera in detta Università, e da quelli dati a' Poveri, quando però detta Università si trovi in caso di fare detta Elemosina, e non altrimente.

CAPITOLO XLI.

Dell' Osservanza degli Statuti, ed Ordini.

SEguita che sii l'Approvazione, Conferma, e Pubblicazione de' presenti Statuti, ed Ordini,

dini, faranno tutti tenuti ad offervarli, nè poffa alcuno fotto motivo di effere Alabardiere, Cafacchino, o Soldato della Porta, o per qualunque altro figurato pretefto efimerfi dall'offervanza, ed ubbidienza di quefti fotto le pene in effi contenute.

Refta aggiunto in fine: *A tenore delle Leggi, Gride, ed Ordini in tale materia.*

Ut autem præmiffa omnia perpetuum robur, & validitatem obtineant, junctifque antecedentibus in unum Codicem redigi valeant, Abbas, Syndici, cæterique in dictis Univerfitatibus Matriculati, omnes fidiffimi M. V. fervi, ad eandem M. V. confugere decreverunt, Eam

Humiliter exorando dignetur, affumpto Voto Illuftris Vicarii Provifionum, ac eo quoque Regii Fifci, ubi opus effe cognoverit dictos Ordines, & Statuta approbare, & confirmare, mandando fingulis defcriptis, & defcribendis in dictis Univerfitatibus, ac aliis, ad quos fpectat, vel fpectare poterit, eorum inconcuffam, & inviolabilem obfervantiam, quod &c.

Subfcript. Antonio Benzi Abate.
Giufeppe Ribulla primo Sindaco.
Pietro Francefco Camera fecondo Sindaco.
Carlo Giufeppe Crippa Teforiere.
Francefco Maria Roffi Cancelliere Matricolato.

An-

Antonio Pensa:
Francesco Antonio Rosa.
Carlo Francesco Pestalozza.
Pietro Mojolo.
Giuseppe Valsone.
Rocco Audenzio Manino.
Pietro Paolo Ferrario.
Carlo Giuseppe Ferrario.
Andrea Canna.
Gio. Battista Fusetti.
Giuseppe Reale.
Francesco Puttini.
Francesco Gaspardi.
Giuseppe Antonio Crippa Regio Assistente.

Subscript. Præcedentes subscriptiones factas fuisse manibus, & caractere respectivè referendo propriis DD. Antonii Bentii, Joseph Ribullæ, Petri Francisci Cameræ, Caroli Joseph Crippæ, Francisci Mariæ Rubei, Antonii Pensæ, Francisci Antonii Rosæ, Caroli Francisci Pestalotiæ, Petri Mojoli, Joseph Valsoni, Rochi Audentii Manini, Petri Pauli Ferrarii, Caroli Joseph Ferrarii, Andreæ Cannæ, Jo. Baptistæ Fusetti, Joseph de Realibus, Francisci Puttini, Francisci Gaspardi, ac Joseph Antonii Crippæ Matriculatorum in dicta Universitate, omniumque modis, & nomi-

nominibus, quibus ſupra reſpectivè, & debitè referendo ſe ſubſcribentium vidit, & atteſtatur Joſeph Blaſius J. C., & C. C., ac Mediolani Notarius, qui ſe pro fide ſubſcripſit &c.

P. R.

Excitatus Vicarius Proviſionum a M. V. Literis diei decimæ tertiæ effluxi Auguſti ad dicendum ejus occurrentia ſuper petitis per Univerſitatem Mercatorum Acuum, ac ut vulgò dicitur *de' Coronari*, *e Chincaglierie* ad Univerſitatem prædictam ſpectantium, exponit primo juri conſonam videri approbationem, & confirmationem Ordinum pro bono ejuſdem Univerſitatis regimine, moderatis tamen nonnullis Capitibus in ſupplici libello M. V. porrecto infra recenſendis. Obſervat in primis contenta ſub Capitulo tertio *Dell' Ufizio, e Giuriſdizione dell' Abate*, in quo poſcit memorata Univerſitas tribuendam Abbati per tempora authoritatem juſdicendi, & procedendi ad executiones nedum reales, verùm etiam perſonales: Animadvertendum in hoc videtur non poſſe reſpectu executionis perſonalis ſignanter adverſus illos, qui non ſint de prædicta Univerſitate facultatem concedi; ſed hujuſmodi remedium unicè implorari

poſſe

posse a Vicario Provisionum per tempora, qui Jurisdictionem fundatam habet in corpore Juris. Respectu verò Capituli quarti *Dell' Ufizio de' Sindaci*, in quo agitur de authoritate Syndicorum procedendi, & perquirendi in Apothecis, & Domibus Merces ad dictam Universitatem, illud omninò moderari debeat, ut nempe hujusmodi perquisitiones fieri non possint, nisi authorante Vicario Provisionum, concurrentibus tamen primò inditiis assertarum contraventionum, ac secundum peculiares circumstantias, aliter permisso dictis Syndicis hoc æffrenato arbitrio, gravia nimis scandala in hac Urbe contingerent. Aliud Capitulum decimumquartum *Della Elezione di un Portiere* moderari debet in ea parte, in qua loquitur de pœna scutorum decem in casu contraventionis applicanda pro tertia parte dictæ Universitati, pro alia verò tertia parte Communi Mediolani, & pro restanti tertia Regio Fisco; Enim verò, cum agatur de Universitate, quæ est de Paratico, & immediatè subjecta Civitati, ac Tribunali Provisionum, congruum quidem esse posset, quod medietas pœnæ applicaretur eidem Universitati, & alia medietas dicto Communi Mediolani juxta ea, quæ in simi-

libus

libus habentur etiam in Novis Constitutionibus hujus Dominii, & signanter sub titulo: *De Officio Vicarii Provisionum*, idque etiam procedere deberet loquendo de aliis poenis, quæ sparsim impositæ leguntur in Ordinibus prædictis: Conventa in Capitulo decimoquinto in hos sensus moderari posse videntur, ut quicumque quantumvis exterus, quibusque futuris temporibus possit quidem pro ejus libito voluntatis introducere, erigere, & exercere in hac Urbe Mercimonium prædictum, verùm debeat vel se prius exercuisse sub regimine alicujus Matriculati per quinquennium juxta disposita in eodem Capitulo, vel habilis, & capax comperiatur ad illud exercendum judicio Abbatis, & Syndicorum, & in casu controversiæ fiat experimentum coràm Vicario per tempora Provisionum, vel saltem dictum Mercimonium exerceri debeat sub nomine, vel regimine alicujus Matriculati. Capitulum vigesimumquartum incipiens: *Del Credito da darsi a' Libri de' Matricolati* usque ad summam librarum centum juncto juramento ipsius Matriculati moderandum esse videtur ad libras quinquaginta, juxta praxim quamplurium aliarum Universitatum. Cum verò in Capitulo vigesimoquinto ex-

pri-

primantur singula capita Mercium, quas asseritur ad prædictam Universitatem spectare, in hac parte aliter non annui posse, nisi apposita clausula, salvo jure cujuslibet Tertii. Respectu contentorum in Capitulo vigesimoseptimo loquente de Inventionibus, & Perquisitionibus, occurrunt ea, quæ superius animadversa fuerunt adversus contenta in Capitulo quarto, quod nempe Perquisitiones non fiant nisi authorante Vicario Provisionum, & cum assistentia Servitorum Tribunalis Provisionum. Capitulum trigesimumseptimum prohibens cuilibet de Universitate facultatem conducendi Apothecam, Fundacum, vel Domum locatam alteri Matriculato, nimis præjuditiale videtur respectivis Matriculatis, multoque magis respectivis Dominis ipsarum Apothecarum, & Domuum, quibus facultativum esse debet de rebus propriis disponendi, illaque locandi pro eorum libito voluntatis; proindè ejusdem Capituli approbationi Vicarius annuere non potest. Hæc sunt, quæ pro ejus muneris implemento notari digna occurrunt Vicario Provisionum in Capitulis ipsi transmissis, quæ Universitas prædicta condere intendit, quæ tamen omnia sub infallibili M. V.
judi-

judicio ponit, cui perennem deprecatur foelicitatem. M. V. Mediolani die 22. Decembris 1740. Humillimus Servus, ac Vassallus fidissimus subscript. Franciscus Sclaffenatus Vicarius Provisionum. Omnibusque maturè perpensis, una cum Fisci Voto superinde habito, ac Documentis per dictam Universitatem exhibitis.

CENSUIT SENATUS Capitula primum, & secundum approbanda prout jacent.

Quo ad tertium, explosa facultate procedendi ad executiones personales tam contra Indigenas, quàm contra Alienigenas, eam dicto Abbati fore restringendam ad executiones reales contra utrosque, cum expressa limitatione ad libras centum Imperiales inclusivè; Pro executionibus autem personalibus indistinctè contra Indigenas, & Alienigenas non posse per tempora Abbatem procedere, nisi implorato dicti Egr. Vicarii Provisionum Officio, seu authoritate, nec non addita declaratione quòd Jurisdictio intelligatur in causis onerum, & expensarum Universitatis tantùm.

Quo ad quartum perquisitiones fieri non posse, nisi authorante Egr. Vicario Provisionum, concurrentibus tamen primò inditiis assertarum Contraventionum, ac secundùm peculiares circumstantias.

Quintum, & sextum prout jacent approbanda.
Septimo addendum, quod condemnationes approbentur per Egr. Vicarium Provisionum.
Octavum approbandum prout jacet.
Nonum declarandum, quod Officia recusari non possint, nisi cum legitima causa.
Decimum, & undecimum in totum approbanda.
In duodecimo tollendum, quod in Cancellario concurrere possit Officium Regii Assistentis.
Decimumtertium prout stat approbandum.
Respectu decimiquarti reducendam poenam ad aureos sex, & quo ad distributionem poenæ medietatem cedere debere ad commodum Communitatis Mediolani, detracta dumtaxat tertia portione ad Accusatorem, seu Delatorem pertinente, quotiescumque Delator, vel Accusator interveniat, aliam autem medietatem cedere beneficio memoratæ Universitatis.
Respectu decimiquinti limitandum arbitrium Abbatis ad libras tres in totum.
Decimumsextum approbandum, prout jacet.
In decimoseptimo moderandam summam poenæ ad aureos vigintiquinque, addito quod circa distributionem servetur norma Capituli decimiquarti.

De-

Decimumoctavum, & decimum nonum, prout stant approbanda.

In vigesimo dempta esse debere verba *prima di fare detta Camera*.

Vigesimumprimum in totum approbandum.

Vigesimosecundo addendum, quod pœna non exigatur, nisi cum approbatione Egr. Vicarii Provisionum, & cum declaratione applicationis ad normam dicti Capituli XIV.

Vigesimotertio apponendum pariter, ut pœnæ non exigantur, nisi cum approbatione ipsius Vicarii Provisionum, & dummodo medietas pœnarum convertatur in pias causas.

Quo ad vigesimumquartum juncto juramento ipsius Matriculati moderandum ad libras quinquaginta juxta praxim quamplurium aliarum Universitatum.

Vigesimumquintum approbandum, prout jacet.

Vigesimosexto addendum, quod exigantur pœnæ cum approbatione Egr. Vicarii Provisionum.

Quo ad vigesimumseptimum perquisitiones fieri non posse, nisi authorante Egr. Vicario Provisionum, ac cum assistentia Servitorum Officii Provisionum, & prout in Capitulo quarto.

Vigesimumoctavum, prout stat approbandum.

Vigesimumnonum in fine aptandum in hunc modum, *nè potrà muovere richiamo, o querimonia sopra la Tassa fatta, ad effetto però di sospendere il pagamento, ma sarà tenuto a pagare, salve le sue ragioni.*

Trigesimum approbandum, prout jacet.

In trigesimoprimo, demptis verbis: *senz' altro avviso* subroganda esse ista: *previo l'avviso di tre giorni a vedere vendere li Pegni.*

Trigesimum secundum circa silentium explicandum in hunc modum: *Per non interrompere le Proposizioni dell' Abate, e far tumulto.*

Quo ad trigesimumtertium verbo *accordato* addandum *a tempo.*

In fine trigesimiquarti subdendum: *e tutto ciò senza spesa de' detti Lavoranti.*

Trigesimumquintum aptandum in hunc modum: *Dovrà star lontano dalla Bottega del suo Matricolato ducento braccia, e ciò per anni dieci.*

In trigesimosexto apponendam declarationem applicationis pœnæ, prout in supradicto Capitulo decimoquarto, & demptum esse debere illud: *oltre alla refezione, che sarà tenuto fare alla Parte delle spese fatte nella Lite.*

Trigesimumseptimum, & trigesimumoctavum tollenda in totum.

Trigesimumnonum, & quadragesimum prout stant approbanda.

Qua-

Quadragesimoprimo addendum in fine: *A tenore delle Leggi, Gride, ed Ordini in tale materia.*

Signat. GALLIORIUS &c.
Subscript. Ferrarius Reg. Coad. &c.
Et sigillat. &c.

1741. 18. Maji.

Cridat., & publicat. ad Hostium Regii Ducalis Palatii, nec non per omnia Carrubia, prout & ad alia loca, ubi similia cridari, & publicari solent per Antonium Romè publicum Præconem sono Tubæ semper præmisso, ut retulit &c.

Subscript. Ita reperitur in Actis Officii Statutorum Communis Mediolani, & pro fide.

Petrus Georgius Rossonus Notarius Collegiatus, dictique Officii Statutorum Communis Mediol. Gubernator &c.

IN-

INDICE DE' CAPITOLI,

Che si contengono in questi Statuti.

CAP.

Merci

IL FINE.